



COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO :

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL TESTO COORDINATO DELLA D.C.R. 191-43016 DEL 20.11.2012 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventitre**, del mese di **giugno**, con inizio seduta alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Gianpiero BRUNETTI	Sindaco	X	
Andrea G. BELTRANDO	Consigliere	X	
Caterina BERGIA	Consigliere	X	
Enrico FACCIOLO	Consigliere	X	
Ines GHIGO	Consigliere	X	
Luca MEINARDI	Consigliere	X	
Valerio ODERDA	Consigliere	X	
Luisa PERLO	Consigliere	X	
Giorgio TUNINETTI	Consigliere	X	
Totale		9	

Sono altresì presenti, in qualità di Assessori Esterni, i Sigg.si:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Melchiorre CAVALLO	Assessore	X	
Enrico MARIANO	Assessore	X	
Giacomo ROSSO	Assessore	X	
Totale		3	

Con l'intervento e l'opera del Signor **FLESIA CAPORGNO dott. Paolo**, Segretario Comunale.

Il Signor **Gianpiero BRUNETTI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DCC n. 18 del 23.06.2015: Criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Aggiornamento ai sensi del testo coordinato della D.C.R. 191 – 43016 del 20 novembre 2012. Approvazione.-

Il Consigliere Caterina Bergia dà lettura della proposta di deliberazione (durante la lettura escono brevemente il Consigliere Meinardi, gli Assessori Rosso, Mariano, Beltrando).

Nella seduta consiliare del 15 marzo 2014, quale attività prodroma l'adozione del Progetto Preliminare della Variante Generale di "*revisione*" del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 5.02.1977, n. 56 e s.m.i. (D.C.C. n. 6 del 15.03.2014), venivano approvati i "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del Commercio al dettaglio in sede fissa in aderenza alla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 191 – 43016 del 20 novembre 2012*".

Tuttavia, nel corso dei lavori di analisi sulle ulteriori osservazioni pervenute all'Ente, in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15 marzo u.s., è gradualmente maturata nell'Amministrazione, anche nell'ottica di un mantenimento nonché di un'auspicabile implementazione della rete locale di vendita c.d. di "*prossimità*", l'opportunità di non ampliare troppo le "*maglie*" alle c.d. medie strutture, che nel nostro caso si attestano fino ai 2500 mq di vendita.

Specificatamente accanto alle osservazioni il lavoro di ricucitura effettuato dall'Assessorato al Commercio, in questo particolare contesto storico, ha indotto tutta l'Amministrazione ha – riconsiderare - opportuno procedere ad un nuovo aggiornamento dei criteri di programmazione del commercio recentemente approvati.

Da qui la necessità di avviare un'azione di coordinamento con la programmazione commerciale, rendendo pertanto necessaria la revisione dei Criteri commerciali: questi devono rispettare gli obiettivi e le prescrizioni stabilite dagli Indirizzi regionali e garantire non solo il conseguimento di tali finalità ma anche la sostenibilità e la funzionalità del processo di adeguamento della rete di vendita rispetto alle dinamiche urbane e alla mitigazione delle esternalità negative.

Il comune darà attuazione agli indirizzi programmatori della Regione, la quale esercita semplicemente una funzione consultiva in sede di esame e valutazione delle programmazioni comunali, portando a rivedere le impostazioni programmatiche espresse dal comune senza però porre prescrizioni vincolanti. Da qui scaturisce la necessità di verificare la conformità degli strumenti.

A seguire una breve sintesi sulla programmazione precedente.

Il Comune di Racconigi è stato classificato come comune intermedio della rete secondaria, poiché, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli della rete primaria, svolge una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali.

Tutto ciò premesso, occorre ricordare che il comune si era già dotato degli strumenti di programmazione del commercio, con l'approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita richiesto dalla normativa ed ha riconosciuto sul suo territorio una serie di zone con specifica vocazione commerciale.

La realtà commerciale della città ha permesso di identificare due tipologie di zone commerciali, come di seguito specificato: un **Addensamento storico rilevante di tipo A.1** – corrispondente con il centro storico così come definito dal P.R.G. vigente, con tre espansioni, una a sud (il quadrilatero compreso tra via Fiume e il relativo tratto di Corso Principi di Piemonte), una a nord-est (il quadrilatero compreso tra via Umberto I, corso Regina Elena, via Ton e via San Domenico) e una a ovest (con una parte di via Regina Margherita); una **Localizzazione urbano non addensata di tipo L.1**, nell'area a sud del tessuto residenziale, lungo il Corso Principi di Piemonte.

Alla luce delle trasformazioni incorse negli ultimi anni e del significativo incremento demografico che ha portato la popolazione residente oltre le 10.000 unità, la programmazione commerciale si pone come obiettivi strategici quelli di garantire la possibilità di sviluppare la concorrenza tra centri urbani e strutture distributive ai diversi livelli, mantenendo il servizio di vicinato di livello qualitativo elevato nell'addensamento storico rilevante, di tipo A.1, permettendo lo sviluppo delle strutture di dimensioni maggiori in specifiche zone del territorio comunale, che trovino nella loro posizione la risposta adeguata al fine di non aumentare il disagio ed il contrasto con l'utilità sociale.

Da questa considerazione occorre partire per definire gli obiettivi da perseguire con la programmazione che andiamo questa sera ad approvare.

Anche se la situazione attuale è discretamente accettabile, l'Amministrazione comunale ha il dovere di regolare la possibilità di insediare sul territorio le strutture distributive, di vicinato e/o di medie o grandi dimensioni, sia per soddisfare eventuali ipotesi insediative future, sia per la necessità di recuperare al meglio la parte centrale in cui si localizza l'addensamento commerciale principale, il tutto al fine di migliorare il servizio alla popolazione in termini di beneficio dell'offerta e della concorrenza.

La posizione del comune consente di individuare concrete possibilità di sviluppare e ampliare il raggio di attrazione della rete distributiva in sede fissa, captando quote addizionali di consumatori e frenando quei flussi di evasione che si possono riscontrare verso i centri limitrofi di maggiore dimensione.

Occorre però porre particolare attenzione a non aumentare le esternalità negative (quali ad esempio causare gravi intralci al traffico, aumentare l'inquinamento atmosferico e acustico, specie in prossimità delle residenze), causando effetti restrittivi sulla concorrenza e sulla produttività del sistema.

La scelta strategica che si propone è quella di incrementare la funzione di riferimento e di attrazione extra comunale della intera zona centrale e semi centrale andando a consentire la diffusione delle medie strutture di vendita in queste parti del territorio.

Questa impostazione risponde alla necessità di offrire maggiori possibilità di visibilità per il commercio presente nella parte di più antica urbanizzazione applicando le necessarie attenzioni al fine di non causare impatti negativi, quali eccessivo congestionamento del traffico veicolare, al fine di favorire e incrementare la funzione di riferimento e di attrazione extra comunale della intera zona centrale e semi centrale.

Tutto ciò premesso, al momento si propongono i seguenti obiettivi:

- **confermare nella perimetrazione l'attuale addensamento A.1;**
- **confermare il riconoscimento della localizzazione urbana non addensata di tipo L.1, lungo il corso Principi di Piemonte.**

Con la presente ricognizione dei criteri si deve, inoltre, ridefinire una parte del perimetro del tessuto residenziale, inglobando un settore in parte occupato da residenze, in parte occupato da aree consolidate per attività miste a destinazione terziaria, commerciale e artigianale di servizio, localizzato a ridosso del corso Principi di Piemonte, incorporato all'interno del tessuto abitativo del Comune.

I Criteri commerciali comunali faranno pertanto riferimento alla configurazione del tessuto residenziale così come perimetrato nella **“Tavola 1: Ambiti di insediamento commerciale”** allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Tuttavia, il comune di Racconigi presenta caratteristiche demografiche e di assetto urbano ben definite, che richiedono un'attenzione particolare nelle scelte di indirizzo per l'insediamento delle attività commerciali, per quanto rientra nel campo di competenza amministrativa comunale.

Il riconoscimento della qualifica di comune intermedio della rete distributiva regionale, infatti, va soppesato con il dato sulla consistenza demografica e sul suo trend evolutivo: la lenta ma continua crescita demografica dell'ultimo decennio ha portato il comune a superare il limite dei 10.000 abitanti, condizione che comporta una modifica delle soglie dimensionali per la classificazione delle strutture di vendita).

A oggi, infatti, per esercizi di vicinato si intendono i punti vendita con superficie di vendita sino ai 250 mq; per medie strutture quelli con superficie compresa tra i 251 e 2.500 mq, mentre per grandi strutture le attività con oltre 2.500 mq di vendita (con le limitazioni poi di seguito specificate).

In pratica, **nel territorio comunale è possibile insediare strutture decisamente più ampie nella superficie di vendita di quanto fosse possibile negli anni passati, che appaiono decisamente sovradimensionate rispetto alla popolazione residente che supera la soglia dei 10.000 abitanti solo per circa 100 unità.**

L'insediamento di punti di vendita di ampie dimensioni, inoltre, è fortemente condizionato anche dal sistema della viabilità e dall'assetto urbano.

Il principale accesso al centro abitato è garantito dalla SP 20, che attraversa in direzione nord-sud il centro, circumnavigando per un tratto il perimetro del Parco e della Reggia e assumendo, nel segmento urbano meridionale, la denominazione di corso Principi di Piemonte, altrimenti noto come Viale Monumentale.

Parco, Reggia e Viale sono oggetto di specifici vincoli di tutela sia ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. che della L.R. 56/77 (art. 24), e risultano pertanto sensibili alle esternalità negative che potrebbero essere prodotte dall'insediamento di strutture commerciali di estese dimensioni, sia in termini di conservazione che di fruizione dei beni vincolati.

La SP. 20 e l'asse di accesso in direzione est-ovest (SP. 29 e SP. 30) presentano inoltre sezioni molto limitate, tanto che si è in questi anni provveduto a

deviare il transito pesante sulla nuova bretella di circonvallazione Est, **lasciando maggior respiro agli spostamenti veicolari dei residenti e dei numerosi turisti.**

Per il centro di Racconigi si riscontra dunque una difficoltà oggettiva di accesso, oltre che di fruizione del reticolo viario interno.

La maglia stradale ha sezioni ridotte e ciò vale sia per i settori di origine medievale, che per quelli di più recente formazioni: lo sviluppo di quest'ultimi, infatti, è stato condizionato dalla presenza di barriere fisiche (la Reggia con il Parco a nord, il corso del torrente Maira sul lato occidentale e il percorso della ferrovia e della circonvallazione sul lato orientale) che hanno di fatto bloccato l'espansione urbana, favorendo processi di massima aggregazione nell'intorno del nucleo insediativo originario.

Il Viale Monumentale (corso Principi di Piemonte), asse retto delle espansioni urbane degli ultimi anni, è per il tratto più vicino al centro storico oggetto di un vincolo paesaggistico ambientale e di tutela indiretto, mentre per il settore più esterno è individuato come ambito di valore documentario: presenta dunque delle caratteristiche che lo rendono poco idoneo ad accogliere gli incrementi di traffico che potrebbero essere indotti dalla possibile attivazione di strutture con superficie di vendita ampia.

Tali esternalità negative potrebbero inoltre incidere anche sull'habitat naturale del comune e sull'ecosistema locale, che ha favorito in questi anni la reintroduzione di una specie estinta, la cicogna bianca, nidificante non solo nel Centro federato LIPU, ma anche sui tetti di alcuni edifici del centro

La necessità di tutela dell'ambiente urbano e dei beni culturali paesaggistici vincolati impone, dunque, un maggior controllo dei fenomeni di congestione, inquinamento atmosferico e acustico, alterazione delle visuali e della caratterizzazione del costruito: per queste ragioni, l'Amministrazione ritiene opportuno porre dei limiti alle massime dimensioni consentite di superfici di vendita, per le tipologie su cui ha competenza, limitando le medie strutture a 1.800 mq, come meglio specificato nella tabella di compatibilità inserita nella "Relazione illustrativa" dei summenzionati Criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.

La suddetta tabella di compatibilità è stata predisposta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, lettera a) della DCR 191- 43016 della Regione Piemonte per i comuni intermedi con popolazione superiore a 10.000 abitanti, relativamente agli addensamenti e alle localizzazioni riconosciute.

Nel caso in cui ci sia effettuato il riconoscimento di nuove localizzazioni urbane non addensate di tipo L.1 all'interno del tessuto residenziale del comune, si applicherà la sopra riportata tabella di compatibilità che rispetta quanto assunto dall'articolo 17 della DCR 191 – 43016 del 20 novembre 2012.

I Criteri commerciali comunali faranno pertanto riferimento alla configurazione del tessuto residenziale così come perimetrato nella Tavola 1) - Ambiti di insediamento commerciale allegata alla presente deliberazione.

Dato atto dell'esito del dibattito, come da sintesi punti salienti che segue:

Consigliere Oderda: ribadisce la propria posizione, già nota, in merito al commercio, e in particolare all'insediamento proposto, non accettabile per gli esercenti, che sono in difficoltà; osserva che, in tutto il mondo, la metratura media nell'ambito del commercio è più bassa. Preannuncia il proprio personale voto contrario.

Consigliere Tuninetti: osserva che la posizione di questo insediamento è molto negativa; ritiene che non sarà utile neanche per i consumatori finali, e che si poteva tentare di utilizzare edifici che sono pericolanti; preannuncia il proprio voto sfavorevole.

Sig. Sindaco: sottolinea che è vero che sono state viste anche delle possibilità di aree alternative, o di utilizzo di edifici diversi, ma non è vero che non siano state presi in considerazione; piuttosto, vi sarebbero stati grossi problemi di viabilità, ed è stato motivato il diniego su questo tipo di aree. Si sarebbe voluto scendere al di sotto della metratura richiesta, ma non è stato possibile farlo. Sono stati chiesti pareri a tutte le associazioni di categoria, senza che pervenissero osservazioni.

Consigliere Meinardi: osserva che di fatto sussiste già una concorrenza, tra un tipo di commercio locale, e un tipo di commercio nei comuni limitrofi; ritiene che di per sé la concorrenza non faccia male, e non crede che sia conveniente per la città che i racconigesi si rechino altrove a fare acquisti. Forse si può creare un equilibrio con il commercio locale, con delle proposte di offerta da parte del commercio locale.

Consigliere Oderda: ritiene che la concorrenza è una cosa, e diversa è la concorrenza su fattispecie diverse; la situazione è complessa ovunque; ritiene che i prezzi dei nostri negozi siano competitivi, e che vi sia disponibilità da parte dei commercianti; occorre anche considerare che se si induce il consumatore cittadino in un certo luogo, e spende lì, non spende altrove; vi è un processo ventennale durante il quale si intende sostituire il commercio di prossimità, ma i commercianti non hanno la possibilità di attesa così lunga.

Consigliere Meinardi: sottolinea di non aver detto che i commercianti non siano competitivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita e condivisa la relazione del Consigliere Caterina Bergia;

Considerato che il Comune di Racconigi con deliberazione di CC n. 4 del 15 marzo 2014, quale attività prodroma l'adozione del Progetto Preliminare della Variante Generale di "*revisione*" del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 5.02.1977, n. 56 e s.m.i. (D.C.C. n. 6 del 15.03.2014), approvava i "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del Commercio al dettaglio in sede fissa in aderenza alla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 191 – 43016 del 20 novembre 2012*"

Considerato altresì che come esplicitato dalla previsione normativa di cui all'art. 16 dell'Allegato A) alla DCR 20 novembre 2012, n. 191-43016¹ ***“I comuni che all’entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell’articolo 4 della l.r. 28/1999, secondo le procedure indicate all’articolo 29 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tale caso, fatto salvo quanto previsto al comma 3, i comuni adottano un proprio provvedimento secondo le procedure previste nel suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui all’articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012”***;

Atteso che con il presente provvedimento, limitatamente alla vigente programmazione commerciale, si intende promuovere una accurata ricognizione finalizzata ad un aggiornamento ai sensi del testo coordinato della D.C.R. 191 – 43016 del 20 novembre 2012.

Atteso che in data 29.01.2015 al n. 1638 la società SOTRECO ha prodotto lo studio recante ***“Criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Aggiornamento ai sensi del testo coordinato della D.C.R. 191 – 43016 del 20 novembre 2012”*** che risulta così costituito:

- Relazione illustrativa;
- Norme sul procedimento;
- Tavola 1 – Ambiti di insediamento commerciale;

Considerato che in data 2 febbraio 2015 con nota prot. 1813, in aderenza alla normativa regionale di settore, veniva avviato il procedimento amministrativo volto all’acquisizione dei pareri relativamente alla proposta dei summenzionati Criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa;

Considerato che all’avvio del procedimento sopra richiamato non ha risposto alcuno dei soggetti interpellati;

Atteso infine che la prevista Commissione Comunale Consiliare n. 1 ha preso visione dello studio effettuato dalla società SOTRECO;

¹ D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 ***“Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).”***

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del TUEELL 267/2000 per l'atto di cui trattasi;

Dato atto che in ossequio all'art. 39 del D Lgs. 33/2013, si è proceduto alle relative pubblicazioni sul sito Web dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e ss.mm.;

Vista la DCR n. 191 – 43016 del 20 novembre 2012;

Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Vista la DGC n. 261 del 2.12.2014 recante “*Aggiornamento della programmazione urbanistico/commerciale quale attività contestuale alla variante generale al PRGC alla DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012. Atto d’indirizzo*”;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- Presenti n. 9
- Astenuti n. 0
- Votanti n. 9
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. 3 (Consiglieri Oderda, Perlo, Tuninetti)

DELIBERA

1. di **prendere atto** delle risultanze emerse dallo studio condotto dalla società SOTRECO snc di Torino, assunto al protocollo generale dell'Ente in data 29 gennaio 2015 al n. 1638 recante “*Criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Aggiornamento ai sensi del testo coordinato della D.C.R. 191 – 43016 del 20 novembre 2012*” che si allega all’originale della presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che risulta così costituito:

- Relazione illustrativa;
- Norme sul procedimento;

- Tavola 1 – Ambiti di insediamento commerciale;
documenti questi allegati all'originale della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di **approvare** la documentazione, meglio indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 114/'98 e dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 28/99 e ss.mm.;
3. di **demandare** ad atti successivi gli adeguamenti urbanistici nell'ambito del procedimento di revisione generale del P.R.G.C. secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 114/98 e dell'articolo 15 della L.R. 56/77;
4. di **dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PC/pc/ba

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Gianpiero BRUNETTI

IL SEGRETARIO

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 1/07/2015 al 15/07/2015 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 1/07/2015 festivo/di mercato oppure dal 1/07/2015 al 15/07/2015 senza seguito di opposizioni o ricorsi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Racconigi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FLESIA CAPORGNO dott. Paolo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- in data _____ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
- in data _____ , dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo
